

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 2118 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Istituzione del servizio civile nazionale", 12 febbraio 1997.

(Da "Atti parlamentari" - XIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti)

Articolo 1

1. L'esercizio della leva obbligatoria, ispirato al dovere costituzionale di difesa della Patria, si articola nel servizio militare e nel servizio civile nazionale.
2. Il servizio civile nazionale, che mira a soddisfare le esigenze di difesa e sicurezza della Nazione con mezzi ed attività non militari, è finalizzato a:
 - a) garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, anche in relazione alla necessità di assicurare il progresso materiale e spirituale della società e la tutela della salute;
 - b) salvaguardare e tutelare il patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
 - c) promuovere la cooperazione e solidarietà internazionale, con particolare riguardo alla educazione ed alla pace fra i popoli.

Articolo 2

1. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare:
 - a) i cittadini idonei al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio militare piuttosto del servizio civile;
 - b) i cittadini idonei al servizio militare di leva che, pur avendo dichiarato la loro preferenza a prestare il servizio civile, risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate.
2. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile:
 - a) i cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto del servizio militare, e che non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate;
 - b) i cittadini abili al servizio militare di leva che per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso

delle armi, non accettino l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, ai quali è riconosciuta la qualità di obiettori di coscienza.

3. Possono altresì prestare volontariamente servizio civile gli eccedenti il contingente di leva rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate e i cittadini riformati, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, poiché inabili al servizio militare, qualora non abbiano superato il ventiseiesimo anno d'età e nei loro confronti il Consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile.

4. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità possono partecipare, a titolo volontario, al servizio civile nazionale, nell'ambito dei contingenti stabiliti annualmente dalla legge di bilancio le cittadine italiane che ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

5. Nel medesimo quadro della piena realizzazione delle pari opportunità il personale femminile è altresì ammesso a partecipare ai concorsi per il reclutamento di ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e della Guardia di finanza. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale femminile, estendendo ad esso, per quanto possibile, le norme già in vigore per il personale maschile e quelle vigenti nel pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile, anche al fine di assicurare la parità di trattamento.

6. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa dovrà essere fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di detto servizio civile nazionale, per l'obiezione di coscienza. Nella medesima sede dovrà altresì essere chiaramente illustrato quanto fissato dalla presente legge per ciascuna condizione.

Articolo 3

1. All'atto della visita di leva presso le strutture del Ministero della difesa, in caso di inidoneità al servizio militare, il Consiglio di leva dichiara altresì se l'iscritto è idoneo ovvero non idoneo a prestare servizio civile, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. La non idoneità al servizio civile è pronunciata nei casi in cui il Consiglio di leva accerta che l'iscritto:

a) è affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni;

b) è da considerarsi sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

c) è affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

3. Ai cittadini idonei a prestare il servizio civile si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modifiche ed integrazioni, relative alla concessione dei ritardi, dei rinvii e delle dispense dal servizio.

Articolo 4

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per il servizio civile.

2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) assicurare l'assoluta efficacia delle attività e la coerenza del servizio civile con la legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 1;

b) compilare, aggiornandola, la lista degli idonei al servizio civile nazionale sulla base dei dati mensilmente trasmessi dal Ministero della difesa:

c) assegnare i giovani alle strutture pubbliche, agli enti locali ed alle associazioni ed organismi convenzionati che gestiscono le attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 in base ad un piano di impiego stabilito annualmente sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 ed alle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

d) comunicare immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte del giovane interessato: i competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione;

e) predisporre, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi per i corsi di formazione di carattere generale e di carattere specifico e approvare i programmi proposti dagli enti e associazioni;

f) predisporre, in collaborazione con le strutture competenti, i piani per il richiamo - in caso di pubbliche calamità, di particolari interventi di carattere umanitario o di avvenimenti di eccezionale interesse per la comunità nazionale - di coloro che, compresi in un apposito elenco, hanno partecipato al servizio civile e non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età; nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile;

g) predisporre e definire le convenzioni e ali accordi con gli enti pubblici, con le istituzioni e, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali e le associazioni;

h) predisporre corsi di formazione ed iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti che stipulino convenzioni per l'utilizzazione di personale in servizio civile, con l'obiettivo di creare un nucleo stabile di responsabili specializzati;

i) definire i criteri e gli obiettivi per la valutazione dei risultati, le verifiche ed i controlli delle attività;

l) predisporre i testi dei regolamenti di cui all'articolo 14;

m) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, tramite il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della difesa, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibili scelte alternative;

n) studiare i tempi e modalità per l'inserimento nel servizio civile nazionale di cittadini stranieri di ambo i sessi, comunitari ed extracomunitari regolarmente residenti, i quali ne abbiano fatto richiesta.

3. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata per il primo triennio di applicazione della presente legge nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente in vigore nella pubblica amministrazione.

4. L'agenzia è diretta da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

5. Il Consiglio dei ministri nomina altresì un Comitato di alta vigilanza sull'attività dell'Agenzia composto da nove membri, che rimangono in carica per cinque anni non rinnovabili, particolarmente esperti nei settori della solidarietà sociale, dell'ambiente, dei beni culturali, ambientali ed artistici, di cui uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri degli affari esteri, della difesa, del tesoro, per le pari opportunità e per la funzione pubblica.

6. Il Comitato di alta vigilanza verifica tutti gli aspetti di carattere giuridico, amministrativo, finanziario ed operativo relativamente alle attività dell'Agenzia. Il presidente viene eletto nell'ambito dei suoi componenti.

7. La Presidenza del Consiglio, al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Agenzia, può avvalersi in via transitoria, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, di personale militare in posizione di ausiliaria e di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari nei contingenti stabiliti d'intesa con i prefetti dei capoluoghi della regione, anche costituiti da personale civile del Ministero della difesa.

8. A titolo transitorio, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia è posta alle dipendenze del Ministro della difesa per potersi avvalere dell'esperienza del Ministero nella gestione annuale del contingente. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'avvenuta istituzione dell'Agenzia, definisce le modalità attuative e le procedure per assicurare il coordinamento delle attività tra la Direzione generale della leva, reclutamento e mobilitazione del Ministero e la stessa Agenzia. Sino dalla sua costituzione l'Agenzia è diretta dal dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Durante i medesimi due anni le domande per prestare servizio civile sono accolte entro i limiti della capacità gestionale conseguita dall'Agenzia. L'accoglimento o la reiezione delle domande avviene sulla base di criteri definiti nel regolamento generale di attuazione di cui all'articolo 14.

Articolo 5

1. I cittadini che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di arruolamento, indicando se optano per il servizio civile piuttosto che per il servizio militare.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si applicano le norme contenute nelle leggi 31 maggio 1975, n. 191, e 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di dispensa dal servizio di leva, concernenti i criteri per la definizione degli esuberi al contingente di leva sulla base delle categorie di rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale, nonché dei codici relativi ai precedenti di mestiere ed ai titoli di studio.
3. I nominativi dei giovani obbligati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), qualora non prescelti per il completamento del contingente per le Forze armate, vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale. La chiamata al servizio civile è ripartita nell'anno in più contingenti ed è coordinata con i contingenti del servizio militare.
4. I cittadini che devono espletare obbligatoriamente il servizio civile, i volontari di cui al comma 3 dell'articolo 2 e le giovani volontarie presentano, all'atto delle rispettive notificazioni di inserimento nel servizio civile, una dichiarazione nella quale indicano le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, designando fino a dieci enti. A tale fine, la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio e professionali utili.
5. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al competente organo di leva nel termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
6. I giovani ammessi al servizio civile sono assegnati dal momento in cui sono resi disponibili alla chiamata.
7. Fatte salve le esigenze di servizio e compatibilmente con le possibilità, l'assegnazione del giovane al servizio civile deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nonché avvenire nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e delle organizzazioni che abbiano stipulato apposite convenzioni, previo assenso delle regioni interessate.
8. L'Agenzia definisce con il Ministero della difesa le opportune procedure per assicurare la contestualità della chiamata dei giovani al servizio militare ed a quello civile.

Articolo 6.

1. Per le cittadine italiane la domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata all'Agenzia corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.
2. L'Agenzia, accertata la ricorrenza dei requisiti necessari, dispone nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima e provvede a darne tempestiva

comunicazione all'interessata. La mancata decisione nel termine di tre mesi comporta accoglimento della domanda.

3. E' facoltà dell'Agenzia disporre la reiezione delle domande di ammissione qualora si prevedano eccedenze di personale rispetto al fabbisogno quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del servizio, sulla base di modalità da stabilire nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

4. La reiezione della domanda per i motivi previsti dal comma 3 non preclude la facoltà delle interessate di presentare nuove domande di ammissione, fermo restando il limite massimo di età indicato all'articolo 2.

5. Per giustificati motivi le giovani che prestano servizio civile volontario possono chiedere, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, la concessione dell'aspettativa, con conseguente sospensione del servizio.

Articolo 7

1. Il servizio civile nazionale ha durata pari a quella del servizio di leva ed è preceduto da un periodo di formazione di durata non superiore a tre mesi le cui caratteristiche e modalità di svolgimento, in relazione alla particolare preparazione richiesta per l'espletamento del servizio in determinati settori, sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Articolo 8

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva, con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. A coloro che svolgono il servizio civile nel comune di residenza spetta una paga ridotta del 50 per cento.

2. Ai militari di truppa in servizio di leva a decorrere dal sesto mese di servizio viene corrisposto, in relazione ai rischi ed agli impegni connessi con l'attività addestrativa ed operativa, un assegno mensile nella misura da determinarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei tesoro, in rapporto alla indennità mensile di impiego operativo percepita dal volontario in servizio permanente nel grado di primo caporale maggiore; tale rapporto, per il primo triennio di applicazione della presente legge, non può superare il 30 per cento.

3. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare di leva.

4. Il periodo di servizio civile o militare di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli, nonché della elevazione dei limiti di età, per i concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile o militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio civile da fare valere per la determinazione dei predetti punteggi sono definite sulla base di intese tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. Nei relativi bandi devono essere indicati i punteggi da attribuire alle predette qualifiche.

6. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3.

7. Ai militari di leva ed in ferma breve sono concessi periodi di licenza nella misura massima corrispondente al numero di giorni indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per il personale nei primi tre anni di servizio. Le modalità per la fruizione di detta licenza, che devono tenere conto delle esigenze di sicurezza, operative e addestrative delle unità e dei reparti di impiego, sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.

Articolo 9

1. Il servizio civile, su richiesta dei giovani, con priorità per quelli residenti in altro Paese dell'Unione europea, può essere ivi svolto, secondo i rispettivi ordinamenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Agenzia determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

2. Il servizio civile può essere svolto anche sulla base delle modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tale caso la sua durata è quella prevista dalla stessa legge n. 49.

3. Il giovane che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

4. Il servizio civile può anche essere svolto, sempre secondo le norme vigenti e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, presso enti ed istituzioni operanti in altri Paesi per la promozione e diffusione della lingua italiana e della cultura e per lo sviluppo dell'economia, sulla base di particolari convenzioni stipulate d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

5. E' facoltà dell'Agenzia disporre, previa accettazione o richiesta da parte degli interessati, l'impiego dei giovani in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine i giovani, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, sono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

6. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, il giovane può indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero l'organizzazione non governativa, ovvero l'agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati al giovane, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta l'accoglimento della domanda.

7. Il giovane che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 3 e 5 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 5.

Articolo 10

1. Presso l'Agenzia è istituito e tenuto l'albo nazionale degli enti e delle organizzazioni che possono essere convenzionati.

2. Presso le competenti presidenze regionali e le presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni che possono essere convenzionati e che viene semestralmente trasmesso, aggiornandolo, all'Agenzia.

3. Presso l'Agenzia è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto.

4. La Consulta è formata da due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante dell'UPI, da nove rappresentanti, designati rispettivamente dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della sanità, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e dal Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, nonché da sei rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da un rappresentante dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e da una rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

5. La Consulta esprime pareri all'Agenzia sulle materie di competenza della presente legge, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

Articolo 11

1. Gli enti e le organizzazioni private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile nazionale per essere ammessi alla convenzione devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali a quelle della presente legge;
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) svolgimento di una attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Possono accedere alla stipula di convenzioni anche consorzi fra enti ed organizzazioni istituiti ai fini di una migliore gestione delle attività relative al servizio civile purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Gli enti ed organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi della legge quadro sul volontariato, della legge sulla cooperazione internazionale, della legge sulla disciplina di attività di protezione civile, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono automaticamente ammessi alla proposta di convenzione.

4. Nella domanda di ammissione alla convenzione gli enti pubblici, gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 devono indicare i settori e le modalità di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego dei cittadini idonei, il numero totale dei medesimi che intendono impiegare e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

5. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 4 devono assicurare la disponibilità di idonee strutture per fornire ai cittadini in servizio civile vitto e alloggio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario dall'Agenzia, in ragione delle caratteristiche del servizio da svolgere. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità da stabilire sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

6. In nessun caso il giovane può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

7. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

8. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento specifico al servizio civile previsto dalla presente legge.

9. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

10. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere ai giovani in servizio civile alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono annualmente i piani regionali per l'impiego dei giovani in servizio civile, indicando le priorità ed i settori di intervento e dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Articolo 12

1. I cittadini ammessi al servizio civile obbligatorio che rifiutano di prestarlo sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Competente a giudicare per il reato di cui al comma 1 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile.

3. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, svolgere attività professionali, seguire corsi di studio o tirocini propedeutici ad attività professionali che, a giudizio dell'Agenzia, impediscano il regolare espletamento del servizio.

Articolo 13

1. L'Agenzia verifica ed ispeziona, anche con la collaborazione di personale delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, la consistenza e le modalità della prestazione del

servizio, i requisiti ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche in Particolare per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento giovani in servizio.

2. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione della stessa con provvedimento motivato della Agenzia.

3. In caso di risoluzione o di sospensione della convenzione, l'Agenzia provvede alla riassegnazione dei soggetti che prestavano servizio presso l'ente o l'organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto.

Articolo 14

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge e quelle di organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa dell'Agenzia, del Comitato di alta vigilanza e della Consulta nazionale per il servizio civile.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nazionale.

3. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca una conferenza nazionale sulle attività ed i risultati conseguiti dal servizio civile nazionale, alla quale partecipano tutti i soggetti pubblici e privati competenti nel settore. Le conclusioni di tali conferenze sono immediatamente trasmesse al Parlamento, anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione dettate dall'esperienza applicativa.

Articolo 15

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 8.100 milioni per il 1997, lire 36.178 milioni per il 1998 e lire 195.024 milioni a decorrere dal 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.100 milioni per il 1997, lire 36.178 milioni per il 1998 e lire 110.000 milioni per il 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, quanto a lire 85.024 milioni per il 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle compensative connesse al trasferimento di competenze dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.